COMUNE di CORTONA

Provincia di Arezzo

PROGETTO DI GESTIONE DI BENI CULTURALI

ex art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.

APPALTO PER I SERVIZI MUSEALI DEL SISTEMA MAEC - PARCO E CONCESSIONE DEI SERVIZI AD ESSO COLLEGATI

CIG .....

Premessa

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che al comma 14, individua una articolazione - di norma - in un unico livello per la progettazione di servizi e forniture ed al successivo comma 15, specifica che tale progettazione debba contenere:

a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int.;
c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
d) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.

L'Accademia Etrusca

A partire dalla prima metà del XVIII secolo è vitale ed attiva in Cortona l'istituzione culturale "*Accademia Etrusca*" che ha avuto e tuttora conserva come sua finalità istituzionale, quella della conservazione del patrimonio storico-artistico complessivo della città e della diffusione della cultura artistica e storica presso la cittadinanza, soprattutto attraverso il Museo (*MAEC – Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona*) e la Biblioteca di carattere pubblico (*BCAE – Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca*).

L'atto di nascita del Museo dell'Accademia Etrusca corrisponde all'anno 1727, quando l'abate Onofrio Baldelli donò il suo museo e la sua «*libreria*» all'istituzione, promossa dai nipoti, Marcello,Filippo e Ridolfino Venuti, che si erano riuniti con altri nobili cortonesi per «*erigere una società, o sia accademia di scienze et erudizioni*». La sede all'ultimo piano di Palazzo Casali fu concessa dal *Granduca di Toscana Giangastone de' Medici*. In essa, dopo una lunga serie di lavori di restauro e di adattamento protrattisi fino al 1753, furono collocati sia la biblioteca sia il museo, uniti dalla comune funzione di promozione culturale, scopo stesso dell'Accademia.
Al nucleo iniziale, costituito dalla collezione Baldelli, si aggiunsero nel corso del XVIII secolo, molti altri pezzi, soprattutto archeologici, donati dai singoli soci o dai Lucumoni che presiedevano l'attività dell'Accademia. Questi inoltre erano tenuti per tradizione, ad offrire un loro ritratto, la cui raccolta costituisce un importante documento di vita accademica.
L'attività collezionistica fu così vivace che ad essa dettero la loro entusiasta adesione alcuni fra i maggiori studiosi italiani, francesi, inglesi e tedeschi. Fu così che il nome dell'Accademia Etrusca divenne famoso anche e soprattutto fuori dei confini nazionali.
Dopo l'unità nazionale, la vita dell'Accademia a partire dal 1874 si è identificata con quella del suo bibliotecario e conservatore del museo e poi Lucumone Girolamo Mancini. Interessato soprattutto ad un'intensa attività nel campo bibliografico, non mancò di occuparsi del Museo che in quel periodo si arricchì notevolmente: alla fine del secolo fu acquisito il lascito di mons. Guido Corbelli, Vescovo di Cortona, che come delegato apostolico per l'Arabia e l'Egitto aveva raccolto una grande quantità di oggetti: tutto egli volle donare al museo della sua città, che potè ottenere una raccolta di antichità egiziane fra le principali d'Italia.
Le vicende che si sono accavallate fra l'inizio del Novecento e la fine della seconda guerra mondiale ebbero solo in parte riflessi negativi sul Museo, che peraltro arricchì notevolmente le sue raccolte, soprattutto con l'acquisizione dell'intera collezione *Tommasi-Baldelli*.

Alla fine degli anni quaranta il Museo fu definitivamente ampliato, occupando tutto il piano nobile di Palazzo Casali con rinnovati e moderni criteri espositivi e di pubblica fruizione. In epoca ancor più recente, il Museo si è ulteriormente arricchito con una preziosa raccolta di opere di uno dei promotori del movimento futurista, Gino Severini, cortonese, che volle lasciare alla sua città natale un segno della sua grandezza.
Ulteriore tappa del lungo processo di arricchimento delle collezioni museali è, della primavera del 1995, il deposito nelle sale dell'Accademia restaurate per l'occasione da parte della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, dei reperti provenienti da una tomba etrusca della campagna cortonese, il "*Melone secondo del Sodo*". Questo ha portato ad una ulteriore ampia trasformazione del Museo che ne ha profondamente mutato l'aspetto ed arricchito il contenuto. Così nel 2005 il vecchio Museo è divenuto "*MAEC-Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona*", un organismo che fino dalle prime settimane della sua riapertura ha riscosso un grande successo, e che restituisce a Cortona il prestigio – mai sopito peraltro – di un centro di grande importanza ed in continuo divenire, centrale nella offerta culturale della città.
Il Museo della Città etrusca e romana MAEC-Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona è un istituto culturale, scientifico, educativo, al servizio della comunità, aperto al pubblico, il cui scopo è la conservazione, la valorizzazione e la fruizione da parte dell'utenza (cittadini, visitatori, turisti e studiosi), dei beni archeologici e storico-artistici, con particolare riguardo alla storia dell'Accademia Etrusca ed al territorio del Comune di Cortona.
Il Museo realizza i propri fini attraverso l'esercizio di una serie di funzioni tipiche di questo genere di istituzioni.

La Biblioteca costituisce, assieme al Museo, il secondo settore di attività dell'Accademia Etrusca. Uno degli scopi principali fu quello della raccolta di libri, per consentire al pubblico di ampliare le proprie conoscenze. Si formò così una collezione eterogenea, anche se prevalentemente orientata verso gli studi di filosofia e patristica, oltre che quelli di storia e di arte.
Il periodo storico nel quale si affermarono le ricerche accademiche fu quello del nascente illuminismo con la conseguente affermazione dell'indagine scientifica e della supremazia della ragione sulla irrazionalità: uno dei capisaldi di tale branca del sapere fu l'*Encyclopedie* di *Diderot* e *D'Alambert* che la Biblioteca possiede nella edizione lucchese curata da Filippo Venuti, uno dei fondatori dell'Accademia. La Biblioteca non conobbe soste nel suo arricchimento e svolse un ruolo di primo piano nella missione accademica di collegamento con il pubblico. Fra le prime in Europa infatti essa aprì le sue porte a tutti coloro che volevano migliorare le proprie conoscenze e con esse il proprio stato sociale.
Oggi la Biblioteca settecentesca, ancora conservata nelle scaffalature dell'epoca, fa parte del percorso museale, ricreando quell'ideale e fisico collegamento fra collezioni bibliografiche e collezioni d'arte che è fra le principali caratteristiche dell'Accademia Etrusca.
La parte moderna – come d'altro canto anche il nucleo storico – è a disposizione degli utenti e segue le moderne tecniche catalografiche è di proposta *on-line*, entrando a pieno titolo in tutti i repertori nazionali.
La Biblioteca svolge anche un'azione continua di educazione alla lettura e di proposta di informazioni bibliografiche, anche attraverso cicli di conferenze organizzate sia nella sede principale di Cortona che nella sede di Camucia, frequentata, oltre che da utenti di ogni genere, prevalentemente dalla componente studentesca, che trova qui i mezzi per ogni genere di ricerche e studi.
Il motto che compare nello stemma dell'Accademia esprime in poche parole l'intento degli accademici: ricomporre da un fatto oscuro un quadro chiaro e splendente, grazie al fascino ed alla guida delle Muse, toccando ogni argomento.
Graficamente il concetto è espresso dai motivi raffigurati nello stemma: il tripode, simbolo di Apollo, è lo strumento attraverso il quale si può rispondere anche alle domande più oscure; il serpente indica la sapienza da cui sono ispirate le risposte; la stella allude ad Elettra, mitica figlia di Atlante e sposa di Corito, fondatore e re di Cortona; la corona turrita allude infine allo strettissimo legame con la città in cui l'Accademia ha sede. Il motto, posto in una fascia che

circonda lo stemma, è tratto da un verso del massimo poema di Lucrezio, *De rerum natura, Liber I, vv. 921-950.*

Modalità di gestione del sistema MAEC – Parco

Lettere di intenti ed accordi intercorsi tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca (sottoscritti nel 1993, nel 1999 e nel 2002 per la gestione dapprima della Biblioteca e poi anche del Museo) segnano un processo finalizzato all'unificazione dei percorsi museali relativi alla sezione del Museo dell'Accademia Etrusca ed alla sezione di Museo di nuovo ordinamento della città etrusca e romana di Cortona, nonché funzionale alla creazione di un unico Istituto museale che riunisse il preesistente Museo dell'Accademia Etrusca e il progettato Museo della Città etrusca e romana di Cortona, sotto la denominazione di Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona (MAEC).

In data 22 marzo 2005 è stata sottoscritta fra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona una Convenzione per la gestione ed il funzionamento del Museo, nella quale venivano attribuiti all'Accademia Etrusca i servizi relativi alla gestione amministrativa/finanziaria, secondo le indicazioni di un Comitato Tecnico allo scopo istituito, pariteticamente nominato dal Comune di Cortona e dall'Accademia Etrusca (Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2005). In tale occasione la nuova sezione museale realizzata dal Comune di Cortona si è affiancata allo storico Museo dell'Accademia Etrusca, nato nel 1727, andando a costituire il MAEC (Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona), co-gestito da Comune di Cortona ed Accademia Etrusca.

In data 26 settembre 2007 è stata sottoscritta una nuova Convenzione finalizzata alla gestione ed al funzionamento del MAEC (Museo dell'Accademia Etrusca e della Città etrusca e romana di Cortona) e della BCAE (Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca), rinnovata con atto di Giunta n. 43 del 23 aprile 2015 fino al 31 dicembre 2015.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 23 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune e Accademia per la gestione unificata del Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona e della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca, sottoscritta dalle parti in data 11 gennaio 2017.

Gli accordi sottoscritti tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca per la valorizzazione del ricco patrimonio archeologico del territorio cortonese, trovano una logica prosecuzione nella gestione dell'area archeologica del *Sodo.* Il progetto di costituzione di un parco archeologico, avviato nel 1992, viene ad essere completato con l' "*Accordo per la gestione e la valorizzazione del Parco Archeologico del Sodo fra la Soprintendenza ABAP SI AR GR e il Comune di Cortona*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 e finalizzato alla definizione degli obiettivi per sostenere la conoscenza, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell'area archeologica. Le modalità di gestione sono definite attraverso una azione programmatica comune, improntata alla collaborazione operativa tra i soggetti sottoscrittori (Soprintendenza SABAP SI AR GR, Comune di Cortona ed Accademia Etrusca) per dare attuazione alle linee strategiche per il miglioramento della conservazione dei beni archeologici oggetto dell'accordo e delle aree connesse; la realizzazione di un modello di valorizzazione improntato alla massima integrazione tra l'area del Sodo, le altre emergenze archeologiche sul territorio, il MAEC e la città di Cortona e basata sulla programmazione coordinata dello sviluppo e dell'assetto del territorio, compatibili con i valori culturali dello stesso; la creazione di un percorso unitario di valorizzazione delle aree su descritte; la valorizzazione dei principi di trasparenza informativa.

Con D.M. 7 febbraio 2018, n. 88 recante "*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 'Organizzazione e funzionamento dei musei statali'*" l'Area Archeologica di Sodo e Tomba di Camucia-Cortona vengono assegnate al Polo Museale della Toscana (art. 1, lettera C, n. 5) ed inserite nell'elenco degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 16 comma 1 del D.M. 23/12/2014.

Per uniformare le modalità di gestione del Parco Archeologico del Sodo con le modalità di gestione del Museo MAEC e della Biblioteca BCAE, così come previsto dall'Accordo sottoscritto il 26

settembre 2007 e successivi rinnovi, con delibera n. 61 assunta ad unanimità di voti dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 giugno 2018, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona per la gestione e funzionamento del Museo dell'Accademia Etrusca della Città di Cortona (MAEC) e della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca (BCAE), accordo sottoscritto nel luglio 2018.

Pur ribadendo che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono esercitate dal MiBACT secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed int. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" il percorso sopra delineato, funzionale alla tutela e valorizzazione secondo le definizioni date agli artt. 3 e 6 del Codice Urbani, vede quali soggetti responsabili della gestione del Sistema MAEC – Parco, il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca, privilegiando lo strumento convenzionale così come espressamente disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int.

Le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento congiunto di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia.
Il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal D.Lgs. 42/2004 definisce all'art. 6 le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, distinguendole da quelle di tutela e stabilendo che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela ed in modo tale da non pregiudicarne le esigenze.
Il medesimo D.Lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 102 comma 4 dispone che lo Stato e gli enti pubblici territoriali, perseguano l'obiettivo di coordinamento, armonizzazione ed integrazione le attività di valorizzazione e di fruizione.
In particolare l'art. 112 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 prevede la possibilità di concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti sub-regionali, di piani di valorizzazione di beni culturali per definire strategie ed obiettivi comuni al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. ai sensi dell'art. 151 comma 3 evidenzia che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela, il MiBACT possa attivare speciali forme di partenariato con enti ed organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a conseguire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.
Il D.M. 23 dicembre 2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei Musei statali*" all'art. 1 , comma 2, riconosce, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, che [..] *l'attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice* [Urbani] *i musei statali espletano un servizio pubblico*. [..]

In funzione del percorso sopra delineato e degli accordi e convenzioni succedutesi nel tempo, i soggetti interessati dalla gestione complessiva sono il Comune di Cortona, che assume le funzioni di stazione appaltante e, in virtù della Convenzione sottoscritta nel luglio 2018, l'Accademia Etrusca, Istituto Culturale, soggetto incaricato della gestione amministrativa e finanziaria del Sistema MAEC - Parco che, in qualità di gestore di pubblico servizio, procederà alla stipula del contratto nonché all'assunzione e attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti.
Gli accordi istituzionali (o *cooperazioni* come li definisce il D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int.) a cui si applicano i principi ed istituti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., le forme di partenariato di cui all'art. 151, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nonché gli istituti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., costituiscono un modo di esercitare congiuntamente le attività di valorizzazione e tutela, rappresentando gli strumenti per evitare frammentazioni e disparità, in un settore estremamente vulnerabile.

Il patrimonio museale ed il sistema Parco, in quanto beni culturali, si qualificano come servizi resi alla collettività e come tali beni di interesse pubblico.
Il rapporto di tipo traslativo tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca si configura come gestione di servizio pubblico in quanto il servizio viene affidato all'Accademia Etrusca (peraltro riconosciuta dal MiBACT di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Istituto Culturale) e reso a terzi sostituendo il Comune di Cortona nella gestione diretta, pertanto non l'inerenza al pubblico connota il servizio, ma la destinazione dello stesso ad un pubblico di utenti (*TAR Puglia, sez II 23/04/1998, n. 367*) rivestendo il privato gestore la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche ai fini penali (*Cassazione penale, sez. VI, 17/10/1996, n. 10735*).

I Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco sono da considerarsi ad ogni effetto "*Servizio Pubblico*" e per nessun motivo possono essere sospesi, interrotti o abbandonati. Nello svolgimento dei Servizi pertanto, il soggetto affidatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nella Legge 12 giugno 1990, n. 46 come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", nonché nelle linee strategiche ed operative di cui all'Accordo sottoscritto il tra la la Soprintendenza ABAP SI AR GR, il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca (approvato con D.C. 82/2017) e la Convenzione tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca sottoscritta il 6 luglio 2018 – Rep. 34 del 25 luglio 2018.

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto la gestione dei servizi del Sistema MAEC - Parco.
Il Sistema risulta essere costituito:

a) MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona

b) MAEC parco, Parco Archeologico di Cortona:
   - area archeologica del Sodo
   - tanella di Pitagora
   - tanella Angori
   - tomba di Mezzavia loc. il Passaggio
   - tumulo François di Camucia
   - villa romana di Ossaia
   - percorso paleontologico di Farneta
   - Palazzo Diligenti – Cerulli – via Mazzuoli
   - Volta a botte – via S. Sebastiano

Tale elenco comprende il patrimonio di proprietà dello Stato pervenuto in gestione al Comune con atto del 30 settembre 2017 e succ. mod. ed int., il patrimonio di proprietà del Comune ad esso afferente, il patrimonio di proprietà dell'Accademia (c.d. Tanella di Pitagora e c.d. Primo Melone del Sodo).
Eventuali nuove accessioni saranno regolate con successivi atti. Qualora queste rappresentino fino al 5% del patrimonio totale sopra descritto, la ditta appaltatrice non potrà nulla pretendere per i servizi ulteriori da svolgere.
Si precisa che nel periodo giugno 2019 – giugno 2020 il museo sarà parzialmente aperto (alcune sale rimarranno chiuse) per lavori di ristrutturazione. L'appaltatore durante tali lavori, e comunque durante qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria non a suo carico, non potrà vantare pretesa economica ulteriore di alcun genere, neanche a titolo di mancato guadagno per i servizi in concessione. Durante i lavori l'appaltatore dovrà comunque garantire la pulizia dei locali con la massima diligenza e secondo le indicazioni della Direzione del Museo.
In caso di lavori, inoltre, la Direzione potrà prevedere un diverso orario di apertura al pubblico oppure la presenza di personale dell'appaltatore durante i lavori stessi, anche in caso di museo chiuso al pubblico. L'appaltatore dovrà uniformarsi alle indicazioni della Direzione, purché comunicate con un preavviso di almeno sette giorni. Le ore fornite in più a seguito di tali lavori

saranno oggetto di compensazione con la riduzione degli spazi da sottoporre a sorveglianza e pulizia.

L'affidamento si configura come appalto di servizi a cui sono funzionali alcuni servizi affidati in concessione, come meglio di seguito individuati in dettaglio:

Sistema MAEC - Parco
a) apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali;
b) custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali;
c) biglietteria, prenotazione e prevendita;
d) accoglienza e informazioni al pubblico;
e) pulizia dei locali, dei beni museali e degli spazi del Parco Archeologico;
f) manutenzione delle aree verdi del MAEC parco;
g) manutenzione ordinaria del Sistema MAEC – Parco;
h) servizio straordinario di sorveglianza delle sale espositive, di accoglienza e di sicurezza in occasione di eventi speciali;
i) servizio in concessione di *bookshop*;
l) servizio in concessione di visite guidate e attività didattiche ed eventi organizzati dall'appaltatore;
m) servizio in concessione per la realizzazione e noleggio di audioguide
n) servizio in concessione di gestione dell'area camper;
o) servizio in concessione di noleggio bici elettriche;

Il soggetto affidatario dovrà coprire con proprio personale ogni esigenza che durante la durata del contratto si dovesse verificare per estensione dell'orario o del servizio ad altre sedi.
Il conseguente maggiore costo, se e nella misura in cui il medesimo sia stato preventivamente concordato per iscritto con la stazione appaltante, verrà registrato e rendicontato contestualmente alla presentazione delle fatture.
La stazione appaltante, qualora si dovesse verificare la chiusura totale o parziale di una o più sedi per causa di forza maggiore, si riserva la facoltà di cessare o modificare l'incarico in qualsiasi momento. In caso di cessazione, di cui sarà data tempestiva notizia, sarà corrisposto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione.

Calendario di apertura del sistema MAEC – Parco e sedi

Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona
Piazza Signorelli, 9
52044 Cortona (AR)

Orario invernale (da 1 novembre al 31 marzo)
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
chiuso il lunedì
Orario estivo (dal 1 aprile al 31 ottobre)
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
aperto tutti i giorni
Chiuso il 25 dicembre

MAEC parco archeologico
Loc. Sodo di Cortona
52044 Cortona (AR)

Orario invernale
(da 16 settembre al 31 marzo)

dalle ore 10.00 alle ore 14.00
aperto venerdì, sabato e domenica
Orario estivo
(dal 1 aprile al 15 settembre)
dalle ore 9.30 alle ore 13.00
e dalle 15.30 alle 19.00
aperto tutti i giorni
Chiuso il 25 dicembre e 1 gennaio

Personale
Il soggetto affidatario dovrà provvedere al funzionamento del Sistema MAEC - Parco tramite una dotazione di personale in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, nonché fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Elementi generali
L'Amministrazione Comunale e l'Accademia Etrusca ricorrono alle forme di gestione indiretta in conformità ai principi gestionali contenuti negli artt. 115 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed int., coordinati con le norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113*bis* del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.

L'affidamento della gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco avrà la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di affidamento (salvo differimento del termine disposto dagli enti appaltanti per motivate ragioni).
L'Accademia Etrusca, in qualità di soggetto responsabile del contratto, ed il Comune di Cortona, soggetto sottoscrittore della Convenzione per la gestione ed il funzionamento del Sistema MAEC – Parco in ragione della Convenzione stipulata tra le parti in data 6 luglio 2018, si riservano l'opzione di ripetizione del contratto (ex art. 63, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.) per un periodo non superiore ad ulteriori anni cinque anni , alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara.
L'esercizio dell'opzione di ripetizione del contratto attiene a valutazioni discrezionali svolte congiuntamente dall'Amministrazione Comunale (che opera in qualità di stazione appaltante) e dall'Accademia Etrusca (soggetto responsabile del contratto) che, mentre vincola il soggetto affidatario all'accettazione, non costituisce un obbligo per i due enti appaltanti, essendo subordinata alla verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e come tali non sindacabili.
Non sussiste quindi per l'affidatario la possibilità di rifiutare la ripetizione dei servizi che costituisce preciso vincolo contrattuale e potrà avvenire anche per un solo anno o per una frazione di anno e comunque non superiore a cinque anni.
Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo che non sia esercitata l'opzione di ripetizione.
Il Comune di Cortona, si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione e nelle more di stipula del contratto, l'esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi oggetto di affidamento. In tale caso l'affidatario si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché le condizioni di cui all'offerta tecnico-qualitativa ed economica.

L'Accademia Etrusca, in qualità di soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, ed il Comune di Cortona, che come sopra riportato svolge funzioni di stazione appaltante, si riservano inoltre la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario.
In tale caso il soggetto affidatario è tenuto a garantire i Servizi alle stesse condizioni stabilite dal contratto stipulato, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara.

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA.

I Servizi Museali del Sistema MAEC - Parco e servizi in concessione connessi, come sopra specificato, sono svolti nella forma esternalizzata. Pertanto si da atto che i Servizi non sono soggetti a rischi di interferenza che possano pregiudicare la sicurezza per i lavoratori e pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione di suddetti rischi, sono stati, in fase preliminare, stimati a zero.
Tuttavia potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal soggetto affidatario, resta invariato l'obbligo, gravante su di esso, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
I suddetti costi sono a carico del soggetto affidatario, il quale deve dimostrare, se richiesto dalla stazione appaltante o dal soggetto responsabile del contratto, che gli stessi siano congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., nell'offerta economica [..] *l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* [..] (c.d. costi della sicurezza specifici interni).
Nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale sono stati dettagliati, in appositi paragrafi, gli oneri posti a carico della Ditta aggiudicataria in ordine alle modalità e condizioni di esecuzione dei Servizi oggetto di appalto, nonché gli obblighi a garanzia dell'esecuzione in sicurezza dei servizi anche in funzione del personale impegnato.

C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO.

Il il valore dell'affidamento è stimato in complessivi euro 2.738.137,00 (oltre IVA nei termini di legge), come di seguito ripartiti:

- euro 1.241.970,00, (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a ribasso (affidamento PRIMI CINQUE ANNI);
- euro 1.241.970,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.);
- euro 124.197,00 (oltre IVA nei termini di Legge) soggetto a ribasso, relativi all'attivazione dell'eventuale proroga tecnica del contatto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi;
- euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop, visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della

stazione appaltante;

- euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop , visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della stazione appaltante;
- euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente richiesti;
- euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente richiesti;

La quantità delle prestazioni relativamente ai servizi di cui alle lettere l) m) n) o) del paragrafo in premessa (noleggio bici, bookshop, visite guidate/laboratori, realizzazione e noleggio audioguide, gestione dell'area camper e servizi straordinari) è puramente indicativa e non impegnativa, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili.
Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per la stazione appaltante e per il soggetto responsabile del contratto. L'importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la stazione appaltante ed il soggetto responsabile del contratto, nel corso del periodo di fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., si riservano la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.
L'offerta economica dovrà quindi essere formulata esclusivamente sull'importo soggetto a ribasso ed a carico della stazione appaltante pari quindi ad euro: 2.608.137,00 oltre IVA nei termini di legge così calcolati:

- euro 248.394,00 oltre IVA = importo annuo a base d'asta a carico della stazione appaltante per tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- euro 1.241.970,00 oltre iva = euro 248.394,00 x 5 anni = importo dell'affidamento per i primi cinque anni;
- euro 1.241.970,00 oltre IVA = euro 248.394,00 x 5 anni = importo in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) ;
- euro 124.197,00 oltre IVA = euro 248.394,00 / 2 = importo in caso di attivazione dell'eventuale proroga tecnica del contatto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.

Totale importo soggetto a ribasso su cui effettuare l'offerta economica e corrispettivo a base d'asta a carico dell'affidatario per tutti i servizi indicati nel presente capitolato = euro 2.608.137,00 oltre IVA nei termini di legge.

Il corrispettivo annuo a carico della stazione appaltante per tutti i servizi indicati nel presente capitolato che verrà inserito nel contratto da stipulare con l'affidatario contraente sarà determinato da euro 248.394,00 oltre IVA al netto del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base d'asta sopra indicato.

D) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, COMPRENDENTE LE SPECIFICHE TECNICHE, L'INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO COMUNQUE GARANTIRE E DEGLI ASPETTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA E CONSEGUENTEMENTE, I CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA, L'INDICAZIONE DI ALTRE CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DETERMINARE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ, FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI MODIFICA SOSTANZIALE.

Le prestazioni richieste all'appaltatore e le modalità di svolgimento dei Servizi sono dettagliate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, oggetto di specifica approvazione da parte del Dirigente dell'Area competente in sede di adozione della Determinazione di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. *Codice dei Contratti Pubblici* ed art. l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

L'appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

A) Elementi organizzativi di qualità	Fino ad un massimo di **30** punti
B) Elementi progettuali qualitativi	Fino ad un massimo di **50** punti
OFFERTA ECONOMICA	
C) Elemento economico	Fino ad un massimo di **20** punti
	Totale 100 punti

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnico-qualitativa (elementi organizzativi di qualità ed elementi progettuali qualitativi) e da quello ottenuto per l'offerta economica.
La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base di criteri attinenti al modello organizzativo, alle attività di monitoraggio e verifica in ordine alla gestione dei servizi, alle figure professionali impiegate e servizi annessi, nonché proposte di miglioramento dei servizi offerti a base di gara.

Considerato che:

- la Giunta Regionale della Toscana in data 22 dicembre 2014 ha emanato la delibera n. 1232 avente ad oggetto: "*Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all'articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale*";
- la Regione Toscana assume quindi il ruolo di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014;
- la Deliberazione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale l'ANAC, in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 11 novembre 2014 (GU 15 del 20/01/2015) ed al parere espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015, procede all'iscrizione nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L.

66/14 la Regione Toscana e riconosce la piattaforma telematica START come strumento elettronico di acquisto e negoziazione;

l'appalto si svolgerà in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, non essendo consentito l'invio delle offerte con modalità alternative.

Pertanto le procedure di affidamento trovano specifica regolamentazione oltre che nel Disciplinare di Gara, nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –START",* consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all'indirizzo https://start.toscana.it/ .